



Codice Fiscale: 90110580728

Email: [presidente@dsga-aida.it](mailto:presidente@dsga-aida.it)

PEC: [dsga-aida@pec.it](mailto:dsga-aida@pec.it)

## COMUNICATO DEL PRESIDENTE

### **“RICORSO CONTRO L’ORDINANZA SULLA MOBILITA’ N. 106 DEL 29/03/2021 ”**

Gentile collega,

con riferimento all'ordinanza sulla mobilità n. 106 del 29.03.2021, AIDA SCUOLE, allo scopo di tutelare sia i DSGA neo-immessi in ruolo a seguito del superamento del recente concorso e sia i DSGA già in ruolo da tempo ma comunque interessati alla mobilità, ritiene opportuno intraprendere un'azione giudiziaria davanti al TAR Lazio avverso la suddetta ordinanza e soprattutto avverso la specifica disposizione di cui al comma 8 dell'art. 22 della stessa ordinanza dove è prescritto che *"Nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità, in attuazione dell'articolo 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di consentire il completamento delle operazioni di immissione in ruolo dei DSGA a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 2015, gli interessati, prima dello svolgimento delle procedure di mobilità, confermano quale sede di titolarità la sede su cui sono stati assegnati all'atto dell'immissione in ruolo o, in subordine, la scelgono nella provincia di assegnazione tra le sedi vacanti nell'a.s. 2020/2021, comprese quelle non confermate, per ordine di graduatoria di merito. A seguito dell'assegnazione gli interessati sono tenuti a permanere nella sede di titolarità per ulteriori quattro anni scolastici."*

Tale previsione danneggia inevitabilmente i DSGA neo-immessi in ruolo poichè, anche se consapevoli della previsione del bando di concorso e della previsione dell'art. 35, comma 5bis, D.Lgs. 165/01, del vincolo di permanenza quinquennale nella sede prescelta, nel contratto di lavoro sottoscritto al momento dell'assunzione era stabilito che *"La sede definitiva è assegnata mediante le operazioni di mobilità aventi decorrenza dal successivo anno scolastico 2021/2022. In assenza della domanda di mobilità dell'interessato ovvero in caso di indisponibilità delle sedi indicate nella medesima domanda, l'Amministrazione procede d'ufficio all'assegnazione della sede definitiva."*

Pertanto, mentre nel contratto di lavoro si rimandava la scelta completamente alla mobilità per l'a.s. 2021/2022, ora, a seguito della previsione dell'ordinanza sopra citata si riconosce illegittimamente il diritto a restare nella sede scelta per l'a.s. 2020/2021 e solo in subordine la scelta potrà essere fatta nelle sedi disponibili nella provincia tra quelle vacanti (tra cui naturalmente non rientreranno quelle sedi che gli attuali occupanti hanno confermato), mentre se si fosse seguita la graduatoria di merito anche tali sedi sarebbero state disponibili.

Con il citato contratto individuale il Ministero si è obbligato all'assegnazione della sede definitiva attraverso le operazioni di mobilità del successivo anno scolastico lasciando libero l'interessato di presentare la relativa domanda senza indicare alcun vincolo territoriale. A distanza di qualche mese dalla sottoscrizione dei contratti individuali, il Ministero cambia idea e stabilisce unilateralmente di derogare alla pattuizione contrattuale. Nessuno impediva al Ministero di applicare sin dalla scelta della sede per lo svolgimento dell'anno di prova il vincolo quinquennale della permanenza ma avrebbe dovuto disporre in tal senso sin dall'atto di individuazione e quindi all'atto della sottoscrizione del dal contratto individuale di lavoro.

Tale opzione danneggia altresì anche i DSGA già in ruolo poiché cambia radicalmente la geografia dei posti disponibili e dunque le priorità di scelta e la prevalenza del merito e dell'anzianità.

AIDA SCUOLE, attraverso lo studio legale fiduciario dell'associazione, con l'Avv. Nicola Parisi intende impugnare l'ordinanza al TAR Lazio in modo da poter introdurre un ricorso collettivo e ripartire le spese tra gli aderenti, allo scopo di far dichiarare illegittima la previsione del comma 8 dell'art. 22 dell'ordinanza e dunque fare in modo che la scelta della sede avvenga così come era stata prospettata e contrattualizzata al momento della sottoscrizione del contratto.

I costi per l'introduzione dipendono inevitabilmente dalle adesioni allo stesso e precisamente sono i seguenti:

- Per gli iscritti ad AIDA SCUOLE il costo è di € 200. Se si superano le 20 adesioni il costo è di € 150, se si superano le 50 adesioni il costo è di € 50.
- Per i non iscritti ad AIDA SCUOLE il costo è di € 350. Se si superano le 20 adesioni il costo è di € 300, se si superano le 50 adesioni il costo è di € 100.

Le adesioni devono pervenire **entro sabato 8 maggio p.v.** mediante l'invio del modello allegato (con firma autografa e scansione del documento d'identità) a:

[presidente@dsga-aida.it](mailto:presidente@dsga-aida.it)

Successivamente la segreteria di AIDA SCUOLE invierà agli aderenti indicazioni per l'effettuazione del bonifico a seconda del numero degli aderenti e per l'invio della procura all'avvocato.

Roma, 28/04/2021

f.to Il Presidente  
Giuliana Sannito